

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO

R.G. N. 1200/2014

UDIENZA C.C. DEL 03.07.2014

RELATORE: CONS. G. GRASSO

ATTO DI INTERVENTO AD ADIUVANDUM

Dei sigg.ri On.le Senatore **Andrea CIOFFI** (CF CFFNDR62B04F023X), On.le **Silvia GIORDANO** (CF GRDSL81D20H703B), On.le **Girolamo PISANO** (CF PSNGLM74D11H703T) e On.le **Angelo TOFALO** (CF TFLNGL81D20H703T) rappresentati e difesi - giusta procura in margine del presente atto - dall'avv. Oreste AGOSTO (CF GSTRST61S15F230V) con il quale elettivamente domiciliamo,

presso il suo studio in Salerno, alla Via S. Robertelli, 51 per comunicazioni telefax 0896307490, avv.agostodelgrosso@pec.giuffre.it

nel ricorso R.G. n. 1200/2014, proposto dal sig. Giuseppe ANGELIS ed altri, contro il Comune di Salerno e la Centrale

del Latte di Salerno spa, avverso e per l'annullamento della sospensione dell'esecuzione:

- a- della procedura aperta per la dismissione del 10% del capitale della Centrale del Latte di Salerno s.p.a. determinata dal Comune di Salerno; del relativo bando di gara, del disciplinare di gara e relativi allegati;

AVV. ORESTE AGOSTO
Vi nominiamo e costituamo nostro avvocato, procuratore e difensore nel presente giudizio in ogni sua fase, stato e grado, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere ricorsi, motivi aggiunti, istanze e memorie. Dichiariamo di aver ricevuto l'informativa prevista dal D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e di aver avuto conoscenza dei nostri diritti previsti dalla detta normativa; prestiamo il consenso al trattamento dei nostri dati, anche sensibili, eventualmente a conoscenza nell'adempimento del mandato. Eleggiamo domicilio con Voi in Salerno, alla via S. Robertelli, 51.

ON.LE SILVIA GIORDANO
[Signature]

ON.LE GIROLAMO PISANO
[Signature]

ON.LE ANGELO TOFALO
[Signature]

ON.LE ANDREA CIOFFI
[Signature]

[Signature]

- b** -della deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 28.4.2014;
- c** - della determina a contrarre n. 1597 del 29.4.2014, non conosciuta;
- d**- della deliberazione del consiglio comunale di Salerno, n. 29 dell'8.7.2013, ad oggetto "cessione quote società partecipata Centrale del Latte s.p.a.- provvedimenti", con la quale si è stabilito di *"attivare mediante procedura ad evidenza pubblica l'alienazione di quote societarie anche totalitarie, detenute direttamente dal Comune di Salerno nella società partecipata in via diretta "Centrale del Latte di Salerno s.p.a.";*
- e** -delle deliberazioni di Giunta Municipale n. 299/2013, nonché nn. 325/2013 e 487/2013,
- f**- delle determine dirigenziali nn. 3197/2013 3 4754/2013;
- g**- ove e per quanto occorra, delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 1058 del 9.12.2011 n. 66 del 21.12.2012 del consiglio comunale, e n. 49 dell'8.3.2013 della giunta municipale;
- h**- delle determinazioni degli organi della Centrale del Latte di Salerno s.p.a., non conosciute;
- i**- dell'attività istruttoria per il mantenimento dei livelli occupazionali e del mantenimento del sito produttivo, della quantificazione e stima dei beni, atti tutti non conosciuti;
- j**- di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e

conseguenziali.

*** **

I rappresentanti parlamentari del Movimento 5 Stelle di Salerno propongono il presente atto di intervento ad adiuvandum per tutelare la legalità, per tutelare i beni comuni dei cittadini, nonché per tutelare il diritto al lavoro ed il diritto alle garanzie occupazionali.

Intervengono pertanto ad adiuvandum nel ricorso proposto dai dipendenti della Centrale del Latte di Salerno spa, che hanno agito contro i provvedimenti di vendita della detta azienda, nonché dell'illegittimo bando di gara, adottati dal Comune di Salerno.

Un'azienda quale la Centrale del latte di Salerno, oltre ad essere in attivo da un punto di vista economico, è una delle poche aziende storiche della città di Salerno, che esprime anche i valori territoriali della provincia di Salerno, con i suoi prodotti qualitativi e di eccellenza.

La scelta di vendita è solo dettata da motivi meramente contabili, per tentare di salvare il bilancio comunale, che dimostra solo il fallimento della politica comunale.

I rappresentanti parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno pertanto interesse alla definizione favorevole del presente ricorso nei sensi richiesti dai sigg.ri Giuseppe De Angelis ed altri e, pertanto, con il presente atto svolgono atto di intervento *ad*

adiuvandum nel ricorso r.g. n. 1200/2014, che è fondato e va accolto per i seguenti motivi.

MOTIVI

1- I ricorrenti dipendenti della Centrale del Latte, si vedono penalizzati dalla scelta comunale.

Invero, nella delibera consiliare n. 29/2013 si è stabilito di *“esprimere l’indirizzo di prevedere nei redigendi atti di gara il rilancio e la salvaguardia del Know how acquisito dalla società prevedendo anche particolare attenzione per l’occupazione”*.

Trattasi di una affermazione di mero principio, atteso che non è dato rinvenire negli atti conosciuti alcuno strumento concreto, sia **per la salvaguardia del Know how, sia per la salvaguardia dei livelli occupazionali.**

Non esiste, invero, alcun piano di mantenimento dei livelli occupazionali né del sito produttivo, né altro.

A maggior ragione va evidenziato che non è stato richiesto ai concorrenti alcun piano industriale che avesse l’obiettivo, appunto, di salvaguardare Know How e livello occupazionale. Addirittura la salvaguardia per i lavoratori da parte della acquirente è stata limitata a soli tre anni, rispetto al precedente bando.

Ne consegue l’assoluto difetto di istruttoria e la contraddittorietà dei provvedimenti impugnati.

2- I ricorrenti nella precedente procedura hanno puranche presentato **una propria manifestazione di interesse** all’acquisto

di quote della centrale del latte.

Con la procedura oggetto del presente ricorso il Comune ha ritenuto di obliterare la fase della manifestazione di interesse, impedendo ancora una volta, e per altri motivi, la partecipazione dei dipendenti ad un procedura avente l'obiettivo di salvaguardare sia i livelli occupazionali che il know how dell'azienda storica salernitana.

Ne consegue palese la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione e la violazione dell'obbligo di rispondere alle istanze dei cittadini.

Il bando impugnato, inserendo clausole onerose e ostative alla partecipazione, ancor più illegittimamente, non consente ai ricorrenti di partecipare pur avendo manifestato l'interesse all'acquisto nella precedente procedura.

3- L'attività amministrativa posta in essere desta non poche perplessità e dubbi.

Non esiste agli atti una decisione e/o proposta degli organi amministrativi della Centrale del latte di Salerno s.p.a. al Comune di Salerno di dismettere e/o vendere le quote societarie.

Inoltre, appare evidente l'assenza di coordinamento tra la volontà della società centrale del latte e la volontà del comune di Salerno proprietario.

Infatti, come emerge dagli atti, successivamente alla deliberazione della vendita della Centrale, **gli organi di gestione aziendali hanno incaricato un progettista per la realizzazione**

di un PUA (piano urbanistico attuativo) nell'area della centrale denominato *“urbanistica, architettura e progetto preliminare delle opere di urbanizzazione”*.

Per quale ragione se la Centrale è già in vendita, gli organi gestionali incaricano un progettista per la presentazione di un PUA al Comune di Salerno.

La risposta è agevole, atteso che nell'area di proprietà della Centrale del latte è consentita l'edificazione di espansione anche a scopo residenziale.

Il PUC comunale, infatti, consente nella zona B, nuove edificazioni e ristrutturazioni urbanistiche a destinazione prevalentemente produttiva, **quindi non escludendo la destinazione residenziale.**

Lo scopo dunque di tale vendita non solo penalizzerà i lavoratori per la probabile chiusura dello stabilimento, ma beneficerà illegittimamente i potenziali acquirenti delle aree della centrale.

Il valore del bene comunale alla luce di tale circostanza è stato sottodimensionato con nocumento evidente alle casse comunali.

Ad ulteriore dimostrazione dell'assenza di una stima effettiva e reale dei beni della Centrale va evidenziato che la società ha ricevuto nell'anno in corso un'assegnazione, quale capofila di raggruppamento di imprese, oltre che della Università di Salerno, di un **finanziamento dal valore di 2.340.000 euro** per la realizzazione di un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale denominato “Salus per Lactem”.

Di tale maggiore valore della Centrale non v'è minima traccia nella relazione di "stima" della KPMG.

L'obiettivo dunque della vendita non è quello indicato negli atti comunali, ma è ben altro!

4 - I provvedimenti impugnati sono palesemente contraddittori e sviati.

Invero, nel mentre l'obiettivo della manifestazione di interesse alla vendita era quello di effettuare "un percorso di riorganizzazione con riferimento ad alcune società partecipate", nella delibera di consiglio comunale n. 29/2013 lo scopo è quello di "*valutazione delle proprie società finalizzate a porre in essere le necessarie manovre di finanza pubblica volte ad un ancora più intenso contenimento della spesa pubblica e ove possibile ad un recupero delle risorse*".

Non si comprende quale sia l'obiettivo del Comune!

O meglio, il Comune del tutto incredibilmente, ai fini della manovra della finanza pubblica, vende l'unica società partecipata in attivo, quale è la Centrale del Latte, nel mentre le altre società indicate nella detta delibera gravano ancora sulla collettività.

La delibera impugnata è chiaramente illegittima, contraddittoria e sviata.

5 - Da un punto di vista della istruttoria a base della deliberazione consiliare, l'azione è clamorosamente illegittima.

Si legge nella deliberazione che "*la società KPMG Advisory spa*

ha espletato la prima fase dell'incarico connessa all'attività di valutazione e valorizzazione delle società comunali sopra indicate”.

Tale società, tuttavia, non ha verificato alcunché.

Si legge testualmente nella relazione: *“nella predisposizione del documento e nella sua presentazione orale, senza la quale il contenuto dello stesso deve intendersi incompleto e potrebbe dare luogo a fraintendimenti, KPMG ha fatto affidamento e si è basata su informazioni fornite dal Comune e su dati accessibili al pubblico o ricevuti da terzi soggetti e/o comunque desunti da atti e/o fatti dalla stessa conosciuti. La completezza, accuratezza, veridicità oltre che l'aggiornamento delle informazioni e dati qui contenuti, nonché delle informazioni e dati sui quali KPMG si è basata non sono stati verificati in modo indipendente da KPMG che non assume pertanto alcuna responsabilità al riguardo”.*

Il difetto assoluto di istruttoria è d'altronde testualizzato.

Non si comprende per quale ragione il Comune abbia incaricato la società per effettuare l'analisi di valorizzazione, se la stessa poi **non ha verificato nulla e non si assume alcuna responsabilità!**

Ancor più incredibilmente la società incaricata afferma che *“il documento, né alcuna delle espressioni qui contenute possono essere intesi come espressione di volontà negoziale e/o come sollecitazione o invito ad investimenti di qualsiasi natura”.*

Siffatte affermazioni destano sconcerto e perplessità perché

dimostrano che l'azione amministrativa è basata sul nulla!

Ancora, si legge : *“le informazioni qui contenute non possono essere prese in considerazione ai fini dell'assunzione di qualsiasi decisione, senza che siano state soggette ad un giudizio professionale che tenga conto della situazione specifica e concreta”.*

La KPMG quindi rimanda a successivi giudizi professionali, nel caso di specie inesistenti, che avrebbero dovuto verificare la situazione specifica e concreta.

Dulcis in fundo: *“la società non assume alcuna responsabilità nei confronti di chiunque con riferimento alle informazioni e dati contenuti nel presente documento”.*

Una decisione amministrativa basata su una siffatta istruttoria è sicuramente illegittima.

Non da ultimo, va considerato che della presentazione orale del documento decisivo a base della delibera consiliare impugnata, non v'è alcuna verbalizzazione, con ciò integrando il vizio di difetto assoluto di istruttoria e la violazione del principio di certezza degli atti amministrativi.

6 - Il Comune ha violato palesemente le norme del regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale.

Invero, nel bilancio della centrale del latte, di grande rilievo economico sono i beni immobiliari della società.

A riguardo il Comune non ha assolutamente tenuto conto del regolamento per l'alienazione dei beni immobili (aventi valore di

circa 7 milioni di euro).

In base a tale normativa, il Comune avrebbe dovuto effettuare il seguente procedimento amministrativo:

- piano di dismissione ovvero l'elenco dei beni e/o diritti da dismettere di cui all'art. 2, definito dalla giunta comunale con apposita deliberazione (art. 3 regolamento);
- la giunta comunale, assegna al competente settore l'istruttoria della procedura che comprende tutte le attività propedeutiche alla vendita ed in particolare la perizia estimativa dei beni e dei diritti;
- il valore risultante dalla perizia estimativa è indicato nelle entrate del bilancio preventivo dall'esercizio finanziario nel quale si prevede di realizzare la vendita;
- la delibera di approvazione del bilancio preventivo, alla quale è allegata la delibera di giunta di cui al comma 1, costituisce autorizzazione all'alienazione;
- nel caso in cui per esigenze di mercato o per altre motivazioni, si ritenesse di procedere alla vendita prima della approvazione del nuovo bilancio preventivo, la relativa decisione deve essere assunta con uno specifico provvedimento consiliare che indicando le ragioni dell'urgenza, modifica anche il bilancio di esercizio, registrando nell'entrata il prezzo di vendita previsto e nelle spese i relativi costi;
- i beni sono venduti a mezzo procedura competitiva tramite

asta pubblica (art. 4 regolamento);

- i beni reali immobiliari ed i diritti edificatori sono venduti con procedura competitiva tramite asta pubblica e qualora questa vada deserta, mediante trattativa privata (art. 6 regolamento);
- nel piano di dismissione approvato dai competenti organi comunali viene stabilito il prezzo di vendita per ogni immobile, diritto reale e diritto edificatorio (art. 9 regolamento);
- tale prezzo è determinato con apposita perizia estimativa redatta dal competente ufficio comunale o dall'agenzia del territorio;
- per quanto riguarda gli immobili ad uso non abitativo, del valore medio di mercato senza applicazione di alcun abbattimento;
- la perizia estimativa deve espressamente specificare la metodologia utilizzata per la determinazione del valore del bene, il grado di interesse all'acquisto ed il potenziale mercato di riferimento (nazionale, regionale, locale, particolare), anche al fine della scelta della procedura di alienazione più appropriata;
- l'amministrazione procede all'alienazione dei beni immobili, dei diritti reali, e dei diritti edificatori mediante procedura competitiva del pubblico incanto con le modalità di cui all'art. 73 del R.D. n. 827/1924 (art. 10

- regolamento);
- **è ammessa la vendita diretta in caso di alienazione a favore di soggetti privati, o di società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica, che ne assicurino la destinazione ad iniziative di pubblico interesse o di rilevanza sociale (art. 11 regolamento);**
 - dei diritti edificatori e dei diritti oggetto di perequazione urbanistica.

Tali indefettibili principi sono stati clamorosamente violati,

sia nella deliberazione consiliare di vendita, che nei successivi provvedimenti della procedura ad evidenza pubblica.

Infatti, decisamente va considerato che i ricorrenti i quali hanno l'obiettivo di non far "morire" la Centrale del Latte di Salerno, avrebbero dovuto essere destinatari di **un procedimento di vendita diretta in quanto appunto intendono assicurare la "destinazione di pubblico interesse e di rilevanza sociale" dell'attività della Centrale.**

Ne conseguono gravissime le illegittimità denunciate.

7 -La norma citata prevede la predisposizione di appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate e detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario Straordinario di cui all'art. 2 della legge n. 94/2012.

Di tale procedimento non v'è traccia!

Inoltre, il Comune avrebbe dovuto predisporre l'analisi di

mercato e trasmettere la relativa relazione contenente gli esiti della verifica all'autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante.

Nel caso di specie non v'è nulla di tutto ciò!

8- Non si comprende che cosa abbia votato il Consiglio Comunale in quanto l'oggetto proposto è assolutamente contraddittorio. Infatti, da un canto l'obiettivo è il "contenimento della spesa", dall'altro è la "valorizzazione ed eventuale cessione delle quote societarie", riguardando peraltro varie società comunali (Salerno Mobilità, Salerno Pulita, Salerno Solidale, Salerno Energia, ecc).

Sta di fatto che delle altre società il consiglio comunale non ha detto nulla, stabilendosi *a priori* la vendita della sola Centrale del Latte, **l'unica società peraltro sana e produttiva di utili.**

Trattandosi di un procedimento unico, riguardante tutte le società partecipate dal Comune, il consiglio comunale avrebbe dovuto esprimersi contestualmente sulla opportunità o necessità di vendere o meno anche le altre partecipate.

Nel deliberato impugnato non v'è alcuna decisione né motivazione in ordine alle altre società, con evidente difetto di motivazione, arbitrarietà, contraddittorietà e sviamento.

La contraddittorietà dell'azione è ancor più evidente ove si consideri che il Comune avrebbe dovuto interessarsi di valorizzare la vendita delle società che incidono negativamente sul bilancio comunale e quindi sulla collettività. E così non è

stato!

Perché dunque le altre società non sono state messe in vendita.

Perché è stata messa in vendita la sola Centrale del Latte che è da sempre in attivo.

9- La giunta comunale è organo incompetente a stabilire la vendita del bene comunale. La precedente procedura di vendita era stata infatti stabilita dal consiglio comunale.

La procedura di vendita, peraltro diversa dalla presente, è però andata deserta.

Il nuovo procedimento avrebbe dovuto essere deciso dal consiglio comunale con evidente incompetenza della deliberazione giuntalesca impugnata.

10 - L'art. 2437 ter C.C., rubricato "**criteri di determinazione del valore delle azioni**", prevede testualmente che "[I]. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

[II]. Il valore di liquidazione delle azioni (2) è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (3), tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

[III]. [IV]. Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati

rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.

[V]. I soci hanno diritto di conoscere (2) la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.


[VI]. In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349”.

Tale procedimento è stato del tutto disatteso, non essendo stata effettuata alcuna valutazione, né decisione da parte degli organi competenti della Società Centrale del Latte di Salerno.

Conclusioni. Accogliersi il ricorso r.g. n. 1200/2014 – previa sospensione dell’esecuzione – con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.

Salerno, li

Avv. Oreste Agosto



RELATA DI NOTIFICA.

Ad istanza degli avv.ti Oreste Agosto e Licia Claps, come in atti, nonché ad istanza dei sigg.ri Cioffi, Giordano, Pisano e Tofalo, io sottoscritto Ufficiale giudiziario della Corte di Appello di Salerno ho notificato e dato copia conforme dell'antescritto atto di intervento ad adiuvandum, per la legale scienza ad ogni effetto e conseguenza di legge a:

I - COMUNE DI SALERNO, IN PERSONA DEL SINDACO P.T., O DI QUALSIVOGLIA ALTRO LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. PRESSO I PROCURATORI COSTIUITI AVV.TI ANIELLO DI MAURO E ALESSANDRA BARONE NEL DOMICILIO ELETTIVO PRESSO LA CASA COMUNALE DI SALERNO

II - CENTRALE DEL LATTE DI SALERNO S.P.A., IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T., O DI QUALSIVOGLIA ALTRO LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO AVV. ANTONIO BRANCACCIO NEL DOMICILIO ELETTIVO IN SALERNO, AL LARGO DOGANA REGIA, 15

COTE
Dip
SEL

III - SIGG.RI DE ANGELIS GIUSEPPE ED ALTRI
PRESSO I PROCURATORI COSTIUITI AVV.TI ORESTE
AGOSTO E LICIA CLAPS NEL DOMICILIO-ELETTIVO IN
SALERNO ALLA VIA S. ROBERTELLI, 51

in mano di Oreste Agost.
alle quindici
di 21/07/14

DIAPPELLO
Uff. Giud.
Sala d'Ascolto

CORTE DI APPELLO SALERNO
Ufficio Giudiziario
Sala d'Ascolto

16469

€ _____

€ _____

TOTALE € _____

Indennità di _____

€ _____

TOTALE € _____

TOTALE € 2183

Importo da versare in modo virtuale

01 LUG. 2014

Ufficio Corte di Appello

Sezione I

Segretario